

TRIBUNALE DI MATERA – SEZIONE FALLIMENTARE

* * * * *

Al Sig. G.D. Dott. A. Vitale

Procedura di concordato preventivo n. 8/2014

(SO.ME.CO. s.r.l.)

* * * * *

La **Società Metalmeccanica Costruzioni s.r.l.** (in sigla **So.Me.Co. s.r.l.**), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Francesco Soldo, ha sollecitato i sottoscritti procuratori perché riscontrino la comunicazione a firma del Sig. Michele Raele depositata in Tribunale il 04.03.2015 contenenti osservazioni in ordine alla proposta del concordato SOMECO, all'attività del Commissario Giudiziale Dott. Petrigliano, all'attività dell'Avv. Petrara (consulente legale del Commissario), alle attività del professionista attestatore e dei professionisti incaricati di redigere il piano e la proposta di concordato, alla gestione della stessa SOMECO negli ultimi anni da parte degli amministratori che si sono succeduti.

Ovviamente si ometterà ogni considerazione riguardo alle critiche mosse dal Sig. Raele nei confronti del Dott. Petrigliano e dell'Avv. Petrara; sarà loro cura, se lo riterranno, riscontrare adeguatamente la nota del 04.03.2015.

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare alcune circostanze utili a comprendere i motivi che hanno indotto il Sig. Raele ad intraprendere l'iniziativa *de quo* che, per risultare "efficace", è stata compiuta il giorno precedente l'adunanza dei creditori per il voto sul concordato.

Il Rag. Raele, appena diplomato, veniva assunto nell'anno 1986 dalla ditta individuale SOLDI Francesco, ditta individuale che nel 1990 con conferimento di ramo d'azienda confluiva nella società SOMECO. Essendo figlio della sorella del Sig. Francesco Soldo, gli strettissimi rapporti di famiglia indussero il detto Sig. Soldo ad andare incontro alle insistenti sollecitazioni della sorella di dare una sistemazione al giovane Raele, privo di qualsiasi esperienza lavorativa.

Sempre nello stesso spirito e nell'intento di sollecitare un maggior interesse nei confronti delle sorti dell'impresa, al Sig. Raele furono donate alcune quote societarie (il 3,03% della SOMECO ed il 3,18 % della Soldo s.r.l.).

Nel tempo, seppur in presenza di dipendenti aventi maggiori capacità professionali, il Sig. Raele – privilegiato dalla sua qualità di nipote del “capo” - ha fatto carriera all'interno della SOMECO rivestendo l'incarico apicale del settore “amministrazione e finanza” (**all. 1 e 2**) tanto da svolgere attività di rilevanza esterna (**all. da 3 a 10**).

Quanto la qualità delle sue prestazioni abbiano inciso sul destino della SOMECO è in corso di accertamento.

Sta di fatto che egli ha intrattenuto i rapporti con i professionisti che depositarono la prima proposta di concordato con riserva (**all. da 11 a 42**); sempre lui ha intrattenuto rapporti con i professionisti che hanno redatto il piano e la proposta del concordato che dovrà essere oggetto di voto da parte dei Creditori (**cf. all. dal 43 a 58**).

Ma ciò che ha indotto il Sig. Raele ad intraprendere la scellerata iniziativa è il rifiuto della famiglia Soldo di acquistare le quote societarie della Soldo s.r.l. a lui intestate. Infatti egli ha comunicato il proprio recesso dalla società ed ha chiesto la liquidazione della quota determinandola unilateralmente in €. 121.663,33 (**all. 59**).

A parte ogni considerazione sulle motivazioni vere che hanno indotto il Sig. Raele al recesso (senza considerare che non è stata invocata alcuna delle cause legali che legittimano il recesso), la quantificazione del valore della quota risulta assolutamente esorbitante e sorge dalla necessità di ottenere disponibilità finanziarie in questo periodo in cui è stato posto in CIG dal 30.07.014. In verità tra le parti si è tenuto un incontro nel corso del quale i Sigg.ri Soldo hanno manifestato l'interesse all'acquisto delle quote (onde evitare l'ingresso di soggetti terzi nella compagine sociale), ma hanno chiesto di affrontare la questione dopo che si sarà definita la procedura di omologa del concordato Someco, attesa la presenza di loro fideiussioni personali in favore di alcuni creditori. Il Sig. Raele manifestò assoluta contrarietà ad andare incontro a tale esigenza.

* * * * *

Ma esaminiamo le questioni sottoposte dal Sig. Raele all'attenzione del Sig. G.D.

1) Presunta incongruità delle spese “in prededuzione”.

Sostiene il Sig. Raele che la quantificazione dei compensi richiesti dai professionisti che hanno assistito ed assistono la SOMECO s.r.l. nella procedura di concordato in corso, sia incongrua perché viola i criteri di riferimento di cui al D.M. 140/2012.

Va preliminarmente evidenziato che alla data in cui furono conferiti gli incarichi (luglio 2014) il D.M. 140/2012 era stato abrogato e sostituito dal D.M. 55/2014 che, relativamente ai compensi dovuti agli avvocati, prevede espressamente (art. 1) che detta normativa si applica nel caso in cui le parti non abbiano quantificato il compenso con contratto scritto al momento del conferimento o anche in epoca successiva.

Il contratto tra la SOMECO e gli Avv.ti Tortorelli e Cristallo ha forma scritta ed è agli atti del concordato, cosicché il D.M. n. 55/2014 (e tanto meno il D.M. 140/2012) non è applicabile. Il compenso stabilito in €. 50.000,00 per ciascuno è inferiore a quanto previsto dal D.M. 55/2015 per le procedure aventi valore tra €. 4.000.000,00 ed €. 8.000.000,00 (il passivo della Someco è stato quantificato in oltre €. 16.000.000,00).

Quanto al compenso concordato per iscritto tra la SOMECO e l'Advisor è appena il caso di evidenziare che la PFM Consulting srl non è un libero professionista, cosicché non è vincolata al rispetto di tariffe; tra l'altro le norme richiamate dal Sig. Raele (art. 31, lett. a, art. 15 ed art.7) fanno riferimento al D.M. n. 169/2010 che è stato abrogato dal D.M. n. 140/2012 il quale, all'art. 1 stabilisce che i criteri per la quantificazione dei compensi si applicano “... *in difetto di accordo tra le parti* ...”. Ma se anche le censure fossero indirizzate alla Dott.ssa Zaccaro (Attestatore) esse risulterebbero infondate in quanto la stessa ha stipulato un contratto scritto che è stato depositato agli atti del concordato. Anche il compenso a questa dovuto è inferiore ai criteri di cui alla vigente tariffa dei dottori commercialisti.

Se poi tali compensi appaiono eccessivi agli occhi del Sig. Raele, bene avrebbe fatto ad evidenziarlo quando dirigeva il reparto finanziario ed amministrativo della SOMECO; la sua consulenza avrebbe potuto consentire all'organo amministrativo di fare migliori valutazioni, ma soprattutto di evitargli di fondare le sue contestazioni su norme abrogate.

2) In ordine alle cause di dissesto risalenti all'anno 2009.

Ritiene il Sig. Raele che la situazione debitoria della SOMECO risale al 2009, “... *infatti dai bilanci approvati a quell'epoca risultavano iscritti crediti insoluti* ...” (cfr. pag. 4 della

comunicazione a sua firma), “... nel 2012, evidentemente a causa di scelte gestionali incaute e prive di capacità imprenditoriale ...” la situazione si sarebbe aggravata.

Orbene meraviglia ancora una volta la tardività dei rilievi del Sig. Raele che nel 2009 (ed ancora oggi) era socio della SOMECO e non ha impugnato l'approvazione dei bilanci né, quale dipendente apicale, ha mai segnalato l'inopportunità di “...scelte gestionali incaute e prive di capacità imprenditoriale ...” né, quale socio, ha mai contestato la qualità degli atti di amministrazione: dalla sua versione dei fatti non può che dedursi che la sua è stata un'assenza colpevole sotto tutti i punti di vista.

3) In ordine al contratto di affitto d'azienda SOMECO s.r.l./SOLDO F.sco s.r.l.

Nel suo intento di porre in cattiva luce tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nella vicenda, il Sig. Raele ha ommesso di coordinare le sue lamentele.

- Nella raccomandata con cui ha comunicato il suo recesso dalla SOLDO s.r.l. ha scritto: “*E' lampante che l'aver assunto tale vincolo contrattuale, associando le sorti della Soldo srl a quella della società SOMECO srl, sia stato utile (forse!) unicamente per sostenere la proposta concordataria di quest'ultima, ma senza alcun vantaggio per la Soldo srl, anzi creando improduttive commistioni con i considerevoli rischi che possono derivare*”.
- Nella nota depositata il 04.03.2015 ha scritto: “*Tale rimedio (e cioè il contratto di affitto d'azienda in corso di concordato; n.d.r.) ... appare avvantaggiare solamente il conduttore e non certo la Someco srl ...*”.

Ogni commento sarebbe superfluo.

Per quanto concerne le altre contestazioni (tutte infondate) relative all'attività amministrativa svolta nell'ambito della SOLDO srl, il suo legale rappr/te ha già provveduto a contestarle (**all. 60**).

Dal tenore delle comunicazioni a firma del Sig. Raele e dalla tempistica della loro redazione risulta evidente che esse avevano lo scopo di creare disagio alla SOMECO onde indurre la famiglia Soldo ad acquistare le quote societarie in capo allo stesso Sig. Raele e ad un prezzo inadeguato pur di evitare le possibili conseguenze delle dette iniziative.

Si consideri, infatti, che la comunicazione del 04.03.2015 ha determinato un grave danno alla SOMECO, ed indirettamente alla famiglia Soldo, atteso che ha prudentemente

indotto il Tribunale a rinviare le operazioni di voto, così prolungando i tempi per l'omologa del concordato con pregiudizio anche per i creditori.

4) In ordine ai crediti vantati nei confronti della ABB s.p.a.; escussione di polizza fideiussoria.

Come chiaramente esposto nella proposta e nel piano di concordato (nonché nella nota integrativa dell'ottobre 2014) i crediti della SOMECO nei confronti della ABB discendono da vari ordini di ragioni che di seguito si trascrivono:

SAL certificati e fatture emesse:	€ 1.254.688,37
somme trattenute a garanzia:	€ 572.793,36
importo fideiussione illegittimamente escussa:	€ 736.000,00
maggiori oneri per extra attività:	€ 6.436.011,74

Il primo degli importi è stato oggetto di due azioni monitorie; il Presidente del Tribunale di Matera concesse i decreti ingiuntivi con provvisoria esecuzione. A seguito di opposizione da parte della ABB la provvisoria esecuzione fu revocata per eccezione di arbitrato; non per presunta infondatezza della domanda.

Come si potrà rilevare ai paragrafi 2 ("Cause della crisi") e 4.3 ("Contenzioso") la Someco ha fatto espresso riferimento alla fideiussione bancaria da €. 736.000,00 illegittimamente escussa dalla ABB e quindi la circostanza non è stata affatto sottaciuta.

5) In ordine al credito nei confronti del Comune di Calciano.

Il Sig. Raele "*suppone*" che la mancata precisazione del credito da parte del Comune di Calciano renda inattendibile la sua appostazione tra i crediti certi.

In realtà in data 29.01.2015 è stato redatto lo stato di consistenza contabilità/lavori con il Comune di Calciano nel quale è stato certificato il credito netto dell'impresa in € 16.759,67 + Iva (cfr. **all. 61**); di tanto si è già dato atto a verbale nel corso dell'udienza del 05.03.2015 dedicata all'adunanza dei creditori.

6) In ordine alla valutazione del magazzino.

Il Sig. Raele esprime "*forti dubbi*" sulla valorizzazione del magazzino.

Come risulta agli atti del concordato, la stima del magazzino è stata effettuata da professionista abilitato (Arch. Tosti) e, ricorrendo a criteri prudenziali, nel piano di concordato il suo valore è stato ridotto del 60%.

Se il promissario affittuario ha ritenuto di escludere il magazzino dal contratto può significare tante cose; magari non vuole effettuare eccessive anticipazioni, oppure non intende utilizzare il genere di materiale già esistente in azienda perché ha individuato altre fonti di approvvigionamento, ecc.

Il Sig. Raele, poi, si avventura a redigere un proprio piano di concordato dalle previsioni catastrofiche e sul quale si omette, ovviamente, ogni considerazione.

7) In merito alla cessione delle quote della Camastragas.

Il Comune di Laurenzana bandì una gara con disciplinare (**all. 62**, per estratto) che all'ultimo capoverso del punto 6 prevedeva che i soggetti raggruppati, qualora aggiudicatari per l'esecuzione del contratto di servizio, avevano l'obbligo di costituirsi in società di capitali prima della firma del contratto.

In considerazione delle opere da realizzare e dei servizi richiesti dal bando, le due società si resero conto che la Someco Srl aveva i requisiti per la realizzazione della rete e la SOLDI Francesco Srl aveva i requisiti per la gestione della stessa, cosicché decisero congiuntamente di partecipare alla gara costituendosi in ATI (**all. 63**) con l'intesa che ognuno avrebbe svolto le attività per le quali aveva prestato il requisito (**all. 64**).

Terminata la costruzione (i cui utili, come da accordi, furono assegnati totalmente alla Someco), rimaneva l'onere della gestione degli impianti che aveva giustificato l'interesse della Soldo Francesco S.r.l., cosicché (sempre secondo gli accordi originari) la Someco cedette le quote della Camastragas.

Il valore delle quote in capo alla Someco era praticamente uguale a zero, atteso che gli utili rinvenienti dall'attività di gestione dell'impianto realizzato sarebbero stati attribuiti esclusivamente alla Soldo Francesco Srl.

8) In ordine ai presunto crediti nei confronti della Soldo Francesco S.r.l.

Il Sig. Raele, da sempre socio della Someco srl, nonché responsabile del settore amministrazione/finanza, non si è mai curato di segnalare agli organi amministrativi della società l'esistenza di rapporti di debito/credito non regolati; non un'impugnativa di bilancio, non un'azione di responsabilità in danno degli amministratori, non una segnalazione – quale

dipendente di riferimento - ai professionisti che si sono succeduti per la redazione dei due concordati. Un'assenza totale.

Le omissioni che il Sig. Raele imputa all'Advisor, ai professionisti, all'Attestatore ed al Commissario sono comunque infondate.

I crediti nei confronti della Soldo Francesco S.r.l. non sono mai stati cancellati dal bilancio ma, pur essendo stati evidenziati - nella loro integrità - nei prospetti riepilogativi dei crediti, nella predisposizione della domanda di concordato sono stati prudenzialmente svalutati in considerazione di una possibile eccezione di prescrizione; tenerne conto ai fini della quantificazione dell'attivo, sarebbe stato errato in quanto avrebbe potuto costituire un'illusoria posta attiva. In riferimento ai crediti più recenti le prestazioni effettuate dalla società SO.ME.CO. S.r.l. verso la società SOLDO Francesco S.r.l., sono state regolarmente fatturate (**all. 65**) ed onorate, come risulta dalla scheda contabile già messa a disposizione del Commissario Giudiziale.

* * * * *

Pertanto la SOMECO s.r.l., in persona del suo legale rappr/te Sig. Francesco Soldo, come in atti rappresentata e difesa, chiede che l'Ill/mo Sig. Giudice Delegato ed il Sig. Commissario Giudiziale vogliano non tenere conto di quanto asserito dal Sig. Raele nella sua comunicazione del 04.03.2015 in quanto destituito di ogni fondamento.

* * * * *

Allegati dal n. 1 al n. 65 come descritti e numerati in narrativa.

Matera, 25/03/2015

Avv. Emanuele Tortorelli

Avv. Dott. Comm. Tommaso F. Cristallo

So.Me.Co. s.r.l.
L'amministratore Unico

Cav. Francesco Soldo